

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

**Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati:**

Dott. Mario	MORELLI	Presidente
Dott. Giuseppe	MARZIALE	Consigliere
Dott. Giuseppe Vito A.	MAGNO	Consigliere
Dott. Carlo	PICCININNI	Consigliere
Dott. Francesco Antonio	GENOVESE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da: Signor A. G., elettivamente domiciliato in ROMA, Via Riccardo Grazioli Lante nr. 76, presso l'avvocato Stefania Jasonna, e rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Giovanni Romano

- **ricorrente** -

**contro**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi nr. 12, presso l'Avv. Gen. dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

- **controricorrente** -

avverso il decreto della Corte d'Appello di NAPOLI n. 193/2002, del 27-28/11/2002.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2004 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale Ciccolo, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza de 23 settembre 1985, il Tribunale di Salerno dichiarava il fallimento del signor G. M., procedura ancora pendente al momento dell'introduzione del giudizio, ai sensi della legge nr. 89 del 2001.

Con istanza del 9 ottobre 1985, il signor A. G. proponeva istanza di ammissione al passivo del fallimento M., rimasta del tutto insoddisfatta.

In data 10 febbraio 2000m perciò, il predetto proponeva ricorso davanti alla Corte di Strasburgo.

Successivamente, con atto depositato il 9 maggio 2002, il signor G. adiva la Corte d'Appello di Napoli per ottenere, in sede nazionale, il riconoscimento dell'equa riparazione, in ragione della violazione dell'art. 6, par. 1 della CEDU, ai sensi della legge nr. 89 già citata.

2. La Corte d'Appello di Napoli, con il provvedimento impugnato in questa sede, dichiarava inammissibile la domanda perché proposta dopo la scadenza del termine di entrata in vigore della legge nr. 89/2001, successivamente prorogato dalla legge 371/2001 al 18 aprile 2001.

3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il signor G., con ricorso affidato ad un unico motivo in rito (e, per il caso del suo accoglimento e di conseguente decisione nel merito della controversia, a tutti gli altri già proposti con il ricorso introduttivo), contro cui resiste il Ministro della Giustizia, con controricorso.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il menzionato motivo di ricorso (con il quale si duole della violazione e mancata applicazione degli artt. 4 e 6 della legge nr. 89/2001) il ricorrente sostiene che, il combinato disposto degli artt. 6 e 4 della legge nr. 89/2001, attribuisca,

alla parte che abbia già proposto il ricorso davanti alla Corte CEDU, la facoltà di scelta tra il proporre ricorso nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge (il cui termine originario è stato poi prorogato) e il proporlo entro sei mesi dalla definitività della decisione che abbia concluso il procedimento (nella specie, il procedimento fallimentare, ancora pendente davanti al Giudice nazionale, al momento del deposito del ricorso).

**2.** Il motivo è fondato e merita accoglimento, ma senza che si possa dare ingresso alla richiesta decisione della causa nel merito (art. 384 c.p.c.).

**2.1.** Va premesso che questa Corte ha già risolto il problema che viene qui astrattamente in rilievo, ossia quello riguardante il rapporto tra gli artt. 4 e 6 della cd. Legge Pinto (n. 89/2001) e la loro interpretazione coordinata.

Secondo la decisione nr. 3118 del 2005, poiché l'art. 4 della legge nr. 89 stabilisce che la domanda può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione su assume verificata ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva, è irrilevante la scadenza del termine di cui al successivo art. 6, il quale attribuisce a coloro che alla data della sua entrata in vigore avessero già presentato alla Corte europea per i diritti dell'uomo, ai sensi dell'art. 35 della relativa Convenzione, la mera facoltà, non l'obbligo, di trasferire il procedimento davanti alla Corte d'appello, senza che il mancato esercizio di essa possa comportare la perdita del diritto di proporre la domanda di cui all'art. 4, che è subordinata soltanto alle condizioni da tale norma previste.

A tale principio, che amplia le facoltà di azione del ricorrente, ed è pienamente condiviso dal Collegio, va data continuità, e va fatta verifica di ammissibilità, con riferimento alla controversia *de qua*: occorre, infatti, accertare se la mancata chiusura della procedura concorsuale (al momento della proposizione della domanda) sia presupposto

idoneo, ai fini della tempestività della domanda, di equa riparazione.

**2.2.** E' infatti pacifico in causa che, alla data di deposito del ricorso, il fallimento - nel cui ambito era stato fatto valere il credito dal ricorrente - era ancora aperto.

Orbene, con riferimento alla procedura fallimentare, l'esercizio del diritto di azione (esecutiva), promosso con la domanda di insinuazione al passivo, non si esaurisce con la fase dell'accertamento del credito ma prosegue fino alla chiusura o conclusione dell'ulteriore fase della ripartizione dell'attivo. Ciò in quanto, il fallimento, procedura esecutiva speciale, ha lo scopo di liquidare il patrimonio del fallito per soddisfare le domande proposte dai componenti il ceto creditorio.

Rispetto al creditore del fallito, pertanto, il procedimento potrà dirsi non più pendente, e dunque concluso, soltanto quando il suo credito sia stato integralmente soddisfatto oppure, ove questo (come nella specie) non lo sia stato (in tutto o in parte), fintanto che non sia divenuto non più impugnabile il decreto di chiusura del fallimento. Fino ad allora, tra l'altro, il creditore ha tutto il diritto di proporre le sue domande di ammissione e di attendere una soddisfazione, anche solo parziale, del credito che già sia stato ammesso allo stato passivo.

È specificazione del principio da ultimo enunciato che il creditore, ammesso al passivo ma - come nella specie - rimasto insoddisfatto, è legittimato ad attendere - fino a che la procedura sia in essere - una qualunque soddisfazione concorsuale e, quindi, anche a dolersi, ai sensi della cd. Legge Pinto, dell'eccessiva durata della procedura concorsuale rispetto al suo specifico fine recuperatorio o satisfattorio.

L'aver il giudice della fase di merito dichiarato inammissibile la domanda proposta, perché ritenuta non tempestiva, per le ragioni giuridiche riportate in narrativa, ma costituenti erronea interpretazione delle norme richiamate (*error in iudicando*) rende necessario un nuovo scrutinio delle questioni oggetto della controversia, a cominciare da quella relativa alla

sua ammissibilità che, ove risultasse accertata, imporrebbe un esame anche del merito dell'intera controversia.

Questa Corte, infatti, non può dar luogo all'esame delle altre questioni, oggetto dei restanti motivi di ricorso e proposti in via subordinata, in quanto essi implicano accertamenti in punto di fatto, mai eseguiti nel corso del giudizio svoltosi davanti alla Corte d'appello, ove la domanda è stata dichiarata inammissibile.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e cassato il decreto impugnato, in quanto fondato sulla erronea interpretazione delle disposizioni richiamate e sulla non condivisibile formulazione dei principi di diritto da essi ricavabili; la causa deve essere rinviata - anche per le spese di questa fase - alla Corte territoriale, in altra composizione, per un suo rinnovato esame, innanzitutto condotto, in ordine all'ammissibilità del ricorso introduttivo, alla stregua dei due principi di diritto sopra enunciati.

### **P.Q.M.**

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopraindicati, il 4 luglio 2005.

Il Consigliere estensore.  
(Francesco Antonio GENOVESE)

Il Presidente  
(Mario Rosario MORELLI)

Depositata in Cancelleria il 15 settembre 2005.